CENTRO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO
AZIENDA SPECIALE

Certificato ISO 9001:2015
21050 BISUSCHIO (VA) – Via Mazzini, 3
www.cifppiambello.it
e-mail: info@cifppiambello.it; aziendaspeciale@pec.cifppiambello.it
Tel. 0332/473620 – Fax. 0332/851121
Codice Fiscale e Partita IVA: 03109710123

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

Sommario

PARTE GENERALE 3
1. Premessa e note introduttive alla lettura del documento 3
2. Note e definizioni 3
3. Collegamento ISO 9001 7
4. Collegamento alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge 190/2012 e smi e D.lgs. 33/2013 smi) 7
5. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti per reati commessi a loro interesse o vantaggio 8
5.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 8
5.3 Appartenenza dell'autore del reato all'organizzazione 11
5.4 Il presupposto dell'interesse o del vantaggio dell'ente 11
5.5 Le sanzioni 12
5.6 Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni 13
5.7 Presupposti per l'esonero della responsabilità 14
5.8 Funzione del Modello di organizzazione e gestione 15
6. Le ragioni di adozione del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il rischio-reato 16
6.1 Applicazione del modello 17
6.2 Procedure seguite nell'identificazione del rischio-reato con specifico riguardo alle attività sensibili 18
6.3 Attività a potenziale sensibilità 18
6.4 Funzioni e posizioni 19
7. Il Codice etico 20
8. Deleghe e procure 21
9. L'Organismo di Vigilanza 22
10. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 23
11. Formazione, informazione e selezione delle risorse umane 24
12. Il sistema sanzionatorio 25
13. Procedure e circolari aziendali 26

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

PARTE GENERALE

1. Premessa e note introduttive alla lettura del documento

Il presente documento è stato predisposto come sintesi del progetto di conformità al D. lgs. 231 del 2001 al fine di presentare il modello di organizzazione gestione e controllo nella sua interezza ed in modo unitario.

Il presente documento è uno strumento di comunicazione con tutti i soggetti interessati alle attività del nostro centro in particolare i dipendenti, i clienti/utenti/alunni, il management, i fornitori, i collaboratori e gli organi di controllo, al fine di conoscere procedure e prassi operative e migliorare le relazioni commerciali o sociali in essere.

il documento attualmente è in ottava emissione e nella revisione del 6 novembre 2025 è stato redatto per l'organo direttivo del Centro di istruzione e formazione professionale del Piambello, azienda speciale di seguito CIFP del Piambello.

Il presente documento è di proprietà esclusiva del CIFP del Piambello e non può essere riprodotto in nessuna forma, neppure in modo parziale o citando la fonte fatti salvi gli obblighi di legge. Il documento è disponibile al pubblico senza nessuna discriminazione o limitazione.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo descritto nel presente documento è stato predisposto attraverso un progetto che ha coinvolto tutta l'organizzazione. Il vertice aziendale è stato coinvolto attraverso un percorso di informazione e sensibilizzazione iniziale che ha portato alla formale approvazione del presente documento. Le varie funzioni aziendali sono state coinvolte attraverso un processo di analisi dei rischi svolto in collaborazione con consulenti e professionisti qualificati e certificati. La direzione aziendale, da tale analisi, ha individuato le aree a rischio significativo e impostato un modello, dei regolamenti e dei protocolli operativi per la gestione dei possibili rischi reato.

Il presente documento si applica al CIFP del Piambello – per destinatari del modello si intendono tutti i collaboratori del CIFP del Piambello. così come richiamati dal presente documento nei vari paragrafi.

Per ogni informazione sul documento è a disposizione una funzione *interna come referente 231*.

2. Note e definizioni

- Approvazione del Consiglio di Amministrazione con delibera n°31 del 06.11.2025
- Modifiche rispetto alla precedente versione:

Passaggio dalla revisione 7 alla revisione 8:

Aggiornamento dei reati presupposto dal 2021 ad oggi.

A partire dal 2021, il legislatore ha progressivamente ampliato il catalogo dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, introducendo nuove fattispecie e modificando alcune già esistenti.

Con il D.Lgs. 184/2021, è stato inserito l'art. 25-octies.1, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tale intervento ha esteso la responsabilità degli enti alle condotte di frode, falsificazione e indebito utilizzo di strumenti elettronici o digitali di pagamento.

Nel 2022, con il D.Lgs. 22/2022, il catalogo è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei delitti contro il patrimonio culturale (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies), che ricomprendono il danneggiamento, l'illecita esportazione e il traffico di beni culturali e paesaggistici.

Nel 2023, il D.lgs. 19/2023 ha modificato l'art. 25-ter, includendo tra i reati societari la falsa o omessa dichiarazione per il rilascio del certificato preliminare nelle operazioni di fusione o scissione transfrontaliere.

Con la Legge 137/2023, di conversione del D.L. 105/2023, sono stati aggiunti al D.Lgs. 231/2001 ulteriori reati rilevanti: turbata libertà degli incanti, turbata libertà di scelta del contraente e trasferimento fraudolento di valori, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza nelle procedure di gara pubblica e nei rapporti economici.

Nel 2024, con la Legge 112/2024, sono stati inseriti nuovi reati riferiti all'indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) e alle frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ampliando così il perimetro di responsabilità degli enti nel settore pubblico e nei rapporti con l'UE.

Infine, nel 2025, ulteriori modifiche hanno interessato due ambiti specifici:

- con la Legge 82/2025, è stato introdotto l'art. 25-undevicies, che ricomprende i delitti contro gli animali (maltrattamento, uccisione, combattimenti o spettacoli vietati);
- con la Legge 147/2025, è stato rafforzato l'art. 25-undecies in materia ambientale, includendo nuove fattispecie quali l'abbandono o combustione illecita di rifiuti, l'ostacolo ai controlli, l'omessa bonifica e il traffico organizzato di rifiuti.

L'Ente, pur avendo monitorato costantemente le evoluzioni normative intervenute negli ultimi anni, ha ritenuto di non procedere all'immediato aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo a seguito di ciascuna modifica legislativa, in quanto le nuove fattispecie di reato introdotte non risultavano, nell'immediato, direttamente impattanti sulle attività svolte, principalmente riferite alla formazione professionale e ai servizi al lavoro. Tuttavia, considerato il numero e la varietà dei reati presupposto introdotti nel tempo e al fine di mantenere il Modello pienamente coerente con il quadro normativo vigente, l'Ente ha ritenuto opportuno procedere a un aggiornamento complessivo dello stesso.

Un'ulteriore modifica di rilievo ha riguardato l'introduzione e l'adeguamento del sistema di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937. In tale ambito, l'Ente ha provveduto a definire procedure e canali interni dedicati per la ricezione e la gestione

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

delle segnalazioni, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, la protezione da eventuali ritorsioni, nonché la tracciabilità e correttezza del processo di gestione.

Altre modifiche riguardano il riferimento ai regolamenti e alle procedure interne che sono state revisionate o predisposte.

Passaggio dalla revisione 6 alla revisione 7:

Aprile 2021:
Si sono introdotte le modifiche richieste dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE" nel dettaglio:

- I reati di frode nelle pubbliche forniture e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che sono stati inseriti nell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001. Inoltre, per tali reati la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche l'Unione Europea.
- I reati di peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio sono stati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.
- Si sono introdotte le modifiche apportate: dalla Legge 19 12 2019 n 157 con l'inserimento dei reati tributari con l'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.
- È stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-sexiesdecies – Contrabbando.

Passaggio dalla revisione 5 alla revisione 6: Inserimento dei reati introdotti all'interno del D.lgs. 231/ 2001 e smi:

- dalla legge n°68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente",
- dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"
- Dalla Legge n. 199/16 del 29 ottobre 2016 - Art. 603-bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- Dal D.lgs. 38/2017: Art. 2635 bis del c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati) e modifica dell'art.2635 c.c.
- Integrazione con Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza,
- Wishtleblowing
- Legge 167/2017 Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia).

Passaggio dalla revisione 4 alla revisione 5: la trattazione del reato di autoriciclaggio (art. 648 ter-1) inserito dal legislatore nell'art. 25-octies del d.lgs. 231/01.

Passaggio dalla revisione 3 alla revisione 4: Il Modello è stato inoltre ulteriormente integrato in base a quanto contenuto all'interno del "Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)" emesso dal Civit (ora ANAC) a settembre 2013 che ha richiesto agli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

regionale/locale di dotarsi di adeguate misure organizzative e gestionali finalizzate alla prevenzione della "corruzione". Il PNA ha inoltre dato la possibilità agli enti che adottino già dei modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, di fare perno su di essi per predisporre i propri "piani di prevenzione della corruzione", estendendone però l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo. Il Modello di organizzazione gestione e controllo del CIFP del Piambello dunque, in quest'ottica, è stato implementato, esaminando anche le ipotesi di reato contemplate oltre che negli articoli del Decreto legislativo 231/2001 anche nella Legge 190/2012.

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

3. Collegamento ISO 9001

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato progettato e implementato tenendo conto delle procedure organizzative già in uso presso il Centro. In linea con le indicazioni fornite dall'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) il Modello 231 è stato integrato con le parti del sistema di gestione per la qualità ISO 9001 risultate compatibili. Tale standard, riconosciuto anche a livello europeo come riferimento per la conformità dei prodotti e dei servizi, presenta infatti significative analogie con i sistemi di compliance aziendale previsti dal Decreto Legislativo 231/2001. In particolare, l'approccio basato sui processi, la finalità preventiva e l'attenzione al controllo e al monitoraggio continuo delle attività, volti a garantire l'efficacia e la trasparenza delle prassi aziendali nei confronti dei terzi, rappresentano elementi comuni e sinergici tra i due modelli di gestione.

Le parti del sistema di gestione ISO 9001 applicate direttamente sono le seguenti:

1) Processo formazione: per gli aspetti di pianificazione della formazione in ingresso, di analisi delle esigenze (periodica) e di verifica dell'efficacia;
2) Gestione della documentazione e delle registrazioni: in particolare per l'identificazione, approvazione, distribuzione e dei documenti;
3) Verifiche ispettive interne: ampliamento alla conformità al codice e al modello;
4) Azioni correttive: per gli aspetti di correzione e registrazioni delle azioni intraprese (incluse l'analisi delle cause).

Sono state inoltre aggiornate le prassi operative riportate nel Manuale del Sistema Qualità, nelle procedure e nei regolamenti del Centro relative ai processi operativi del CIFP, per inserire quanto definito dal modello 231.

4. Collegamento alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Legge 190/2012 e smi e D.lgs. 33/2013 smi)

Il Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 è integrato con il Piano treinnale di prevenzione della corruzione e trasparenza elaborato per prevenire il rischio di incorrere in fenomeni corruttivi. È da sottolineare che per queste ultime tipologie di reato, differentemente rispetto all'impostazione di base del Modello, non sono analizzate solo le ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui il CIFP possa avere un interesse o un vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell'azienda, ma sono state analizzate tutte le ipotesi di accadimento.
Il motivo di un'analisi così estesa è che il concetto di corruzione qui considerato ha un'accezione molto più ampia di quella disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale e comprende tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono addirittura più ampie della fattispecie penalistica riportata nel Titolo II, Capo I, del codice penale, e comprendono anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

amministrativa sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.
Il capitolo della parte speciale, riferito ai reati contemplati dall'articolo 24 e 25 del Decreto, è arricchito con i reati definiti dalla legge 190/2012.
Per ogni informazione sul" Modello" è a disposizione il Referente 231 interno, che si interfaccia con l'Organismo di vigilanza nominato dal CIFP. Per eventuali informazioni inerenti il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" ci si può rivolgere al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasaprenza nominato in ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge 190/2012 e smi, dal D.lgs 33/2013 e smi e dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) in vigore.

5. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti per reati commessi a loro interesse o vantaggio

5.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

In attuazione della delega al Governo prevista dall'art. 11 legge 29 settembre 2000 n. 300 e in adempimento a convenzioni internazionali, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, derivante dalla commissione di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da determinate persone fisiche sia che siano inserite nell'organizzazione dell'ente in posizione apicale sia in posizione di soggezione alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità dal momento che esso rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente. Al contrario, non vi è alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza, poiché in tal caso l'illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

In base al principio costituzionale per il quale la responsabilità penale è ascrivibile solo ad una persona fisica, la nuova disciplina ha introdotto una figura di responsabilità non penale (di qui si giustifica l'aggettivazione di responsabilità amministrativa discussa però in sede penale) delle società o degli enti che si avvalgono del reato come strumento per affermare la loro posizione sul mercato (interesse o vantaggio).

Si tratta di una figura di responsabilità autonoma dell'ente che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica autrice del reato e permette di colpire direttamente la società o gli enti che abbiano avuto un interesse o tratto un vantaggio dai soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'esterno, purché l'ente abbia nel territorio dello Stato

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

5.2 I REATI-PRESUPPOSTO

In base al principio di legalità espresso dall'art. 2 del citato Decreto, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni, non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Da questo principio discende che la responsabilità non è connessa alla semplice commissione di un reato previsto come tale dall'ordinamento penale, ma solo per determinati reati (definiti presupposto) che il legislatore ha introdotto con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ma che ha successivamente ampliato con ulteriori fattispecie di responsabilità e che continuamente aggiorna e corregge sia su indicazione dell'Unione Europea sia per esigenze nazionali.

Su questa base i reati-presupposto possono essere schematizzati nelle aree che seguono, (vedere anche gli articoli 24 e seguenti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231). Questa classificazione è essenziale al fine di creare una relazione fra un approccio giuridico ed una fattiva applicazione per il Centro. Questa classificazione per aree permette infatti di individuare i processi e le attività dell'organizzazione, i relativi soggetti che possono essere coinvolti e definire quindi procedure e controlli per la gestione di tali attività. In seguito, l'applicazione puntuale delle procedure potrà permettere un controllo specifico anche sulla singola fattispecie del reato. Nella parte speciale del documento sono presentate le aree di gestione e controllo dove sono possibili rischi per il CIFP del Piambello.

Le fattispecie di reati che comportano la responsabilità amministrativa degli enti sono:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (artt. 24 D.lgs. 231/01);
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.lgs. 231/01);
- Reati di criminalità organizzata (articolo 24-ter D.lgs. 231/01);
- Reati di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 D.lgs. 231/01);
- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/01);
- Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.lgs. 231/01);
- Reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/01);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D. Lgs.231/01);

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

- Reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 D. Lgs 231/01);
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs. 231/01);
- Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/01);
- Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/01);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.lgs. 231/01);
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1, d.lgs. 231/01);
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. 231/01);
- Reati di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/01);
- Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001);
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01);
- "Razzismo e xenofobia" (art.25-terdecies, D.lgs. 231/01);
- Reati connessi a frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies, D.lgs. 231/01);
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies);
- Reati di contrabbando (Art. 25-sexiesdecies);
- Reati contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies);
- Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione/saccheggio di beni culturali e paesaggistici. (art. 25-duodevicies);
- Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Reati cosiddetti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 14614).
- Cyberterrorismo - La Legge 18 novembre 2019 n 133 "Legge sulla sicurezza cibernetica".

Tra queste tipologie di illecito previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 alcune sono state escluse in quanto CIFP del Piambello, in considerazione dell'attività svolta, ne ha ritenuto estremamente improbabile la commissione. Il presente Modello continuerà ad essere adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

5.3 Appartenenza dell'autore del reato all'organizzazione

Fermo restando che per il diritto italiano la responsabilità penale è configurabile solo con riferimento ad una persona fisica, per fondare la responsabilità da reato delle società o degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 occorre che il reato-presupposto sia commesso da una persona fisica che appartenga all'organizzazione di impresa della società o dell'ente.

Questo presupposto è fissato dall'art. 5 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 quando si prevede che l'ente è responsabile per i reati commessi da due categorie di persone fisiche:

1) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (soggetto in posizione apicale);
2) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti soggetti sottoposti).

5.4 Il presupposto dell'interesse o del vantaggio dell'ente

Altro presupposto oggettivo della responsabilità da reato delle società e degli enti è che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231).

Questo principio è rafforzato dalla previsione per la quale la società e l'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231).

Si aggiunga che l'art. 12, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede una ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria qualora *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo".* Questo comporta che, se l'autore del reato ha agito perseguendo tanto l'interesse proprio, quanto quello dell'ente, quest'ultimo è passibile di sanzione.

Nel caso in cui sia prevalente l'interesse della persona fisica autrice del reato rispetto a quello dell'ente al quale appartiene, l'ordinamento prevede un'attenuazione della sanzione (pecuniaria o interdittiva) qualora l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione del reato.

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

5.5 Le sanzioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 pone a carico dell'ente nel cui interesse o a cui vantaggio sia stato commesso un reato-presupposto da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, sanzioni che possono essere classificate nel seguente modo:

1) **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di Euro 1.549.370 (e sequestro preventivo in sede cautelare);

2) **sanzioni interdittive:**

   - interdizione dall'esercizio dell'attività;
   - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
   - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
   - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
   - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

3) **confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (comunque disposta, anche per equivalente);**

4) **pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva (sanzione stigmatizzante).**

In particolare, per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie ed alle sanzioni interdittive, si osserva quanto segue.

La **sanzione pecuniaria** (art. 10 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231) è sempre applicata in caso di responsabilità dell'ente dipendente da reato e viene adeguata alle sue condizioni economiche attraverso un sistema di commisurazione per quote (per un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) e graduato sulla base della gravità del fatto, del livello di responsabilità dell'ente e delle attività e provvedimenti adottati per eliminare le conseguenze dannose del reato commesso.

Ad ogni quota è assegnato un valore determinato in base alle condizioni economico-patrimoniali dell'ente, oscillante tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549 per ciascuna quota applicata.

Le **sanzioni interdittive** sono previste per ipotesi più gravi e nel caso in cui ricorra uno dei seguenti presupposti:

1) l'ente ha tratto dal reato un profitto di **rilevante entità** ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza quando, per tale ultima ipotesi, la commissione del reato-presupposto è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

2) in caso di reiterazione degli illeciti presupposto di responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse non si applicano nei casi in cui l'art. 12 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede la riduzione della sanzione pecuniaria.

Come disposto dall'art. 14 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nell'applicazione delle sanzioni interdittive devono essere seguiti questi criteri:

1) le sanzioni interdittive hanno per oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente;
2) il tipo e la durata della sanzione deve essere determinato in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente ed alla attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può essere limitato a determinati contratti ed a determinate amministrazioni;
4) l'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la sospensione, la revoca delle autorizzazioni, licenze e simili funzionali allo svolgimento delle attività;
5) le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente;
6) l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione delle altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Gli articoli 15 e 45 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono la possibilità di nomina di un commissario giudiziale.

Gli articoli 53 e 54 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono il potere del giudice di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca o il sequestro conservativo.

5.6 Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni

La competenza a conoscere degli illeciti degli enti amministrativi dell'ente **appartiene al giudice penale** competente per i reati dai quali gli stessi dipendono (art. 36 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231).

Il Pubblico Ministero, rilevato un reato-presupposto di responsabilità delle società e degli enti, verifica l'appartenenza della persona fisica imputata all'organizzazione di una determinata società o ente e quindi acquisita la notizia dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, annota immediatamente nel registro di cui all'art. 335 del c.p.p. gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alla generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

Per l'azione di responsabilità amministrativa dell'ente, il Pubblico Ministero deve dimostrare l'esistenza degli elementi oggettivi della responsabilità e precisamente:

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

1. che è stato commesso uno dei reati-presupposto;
2. che il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
3. l'autore del reato svolge formalmente o di fatto una funzione nell'ente ed è in posizione apicale o di sottoposto anche se è rimasto ignoto.

A questo punto occorre distinguere se l'autore del reato:

a) è in posizione apicale;

b) è in posizione di sottoposto.

Nel primo caso la colpa di organizzazione è presunta e l'ente deve dare prova dell'esistenza a suo favore di una causa di esonero da responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 6 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Nel secondo caso il Pubblico Ministero, per accampare la responsabilità dell'ente, deve fornire la prova che la commissione del reato è dovuta all'osservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza mentre l'ente ha l'onere della prova dei fatti impeditivi della responsabilità.

5.7 Presupposti per l'esonero della responsabilità

L'art. 6, comma 1, Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dispone che l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, *modelli* di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato **ad un organismo interno dotato di autonomi** poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b.

L'*esonero* dalla responsabilità dell'ente viene sottoposto al giudizio di idoneità del modello che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Il **modello di organizzazione e di gestione**, utile per l'esonero da responsabilità dell'ente, deve rispondere a specifiche caratteristiche che possono essere così classificate:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (**analisi del rischio e attività sensibili**);

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

b) predisporre specifici protocolli (**Procedure/ Manuale della Qualità/ Regolamenti**) e sviluppare attività diretti a regolare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati (**controlli base da inserire nelle procedure, nei Regolamenti e nel Manuale della qualità**);

d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo (**Regolamento Organismo di Vigilanza**);

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo (**Sistema sanzionatorio**).

Sono stati riportati in parentesi ed in grassetto i documenti predisposti da CIFP del Piambello applicavi dei "modelli" sopra richiesti. (Vedere anche elenco della documentazione essenziale presente nella parte finale del presente documento).

Le caratteristiche indicate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 23 per la costruzione del Modello di organizzazione e gestione si riferiscono ad un sistema aziendale di gestione dei rischi detto "*risk management*".

5.8 Funzione del Modello di organizzazione e gestione

Il **modello di organizzazione e gestione**, introdotto dal legislatore italiano sulla scorta di esperienze maturate nell'ambito di ordinamenti stranieri, principalmente di stampo anglosassone e quindi di *common law* (conosciuti anche come *compliance programme*), costituisce un complesso organico di principi, di disposizioni e di schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione del rischio della commissione (anche tentata) di un reato-presupposto ai sensi dei Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro regolamentazione in procedure accompagnate da un efficiente sistema di controlli interni deve avere le seguenti precipue finalità:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di CIFP del Piambello. consapevoli dei rischi di poter incorrere, nel caso di violazione dei dettati del modello, in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società;
- affermare che ogni condotta illecita è fermamente condannata da CIFP del Piambello in quanto, anche nei casi in cui l'Ente potesse in ipotesi trarne vantaggio, è comunque contraria non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai quei principi di correttezza e trasparenza che CIFP del Piambello. intende rispettare nell'esercizio della propria attività;
- fornire all'ente lo strumento per prevenire o contrastare la commissione di reati ed in tal modo evitare i rischi della conseguente responsabilità amministrativa dell'ente.

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

- assicurare a CIFP del Piambello l'efficacia dell'azione, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati

Tra le finalità del modello vi è anche quella di rendere consapevoli i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti ed i partner, che operano per conto o nell'interesse dell'ente, dell'importanza che riveste il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli (procedura) nello svolgimento delle attività dell'ente.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo elaborato da CIFP del Piambello è inoltre conforme alle indicazioni fornite dalle "Linee Guida Regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell'ambito della filiera istruzione – formazione - lavoro" elaborate dalla Regione Lombardia e alle indicazioni contenute nel Decreto 5808 del 8 giugno 2010 e successive modificazioni e indicazioni.

6. Le ragioni di adozione del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il rischio-reato

L'Azienda speciale CIFP del Piambello, di seguito denominata CIFP, è Ente autonomo, esterno e strumentale della Comunità Montana del Piambello. È dotata di propria personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile all'interno di linee generali di indirizzo stabilite dall'Assemblea della Comunità Montana del Piambello. Il CIFP intende osservare elevati standard etici nella conduzione quotidiana del proprio lavoro. Tali standard, ed i loro principi ispiratori, sono raccolti nel codice etico approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione numero 30 del 6/11/2025 e con l'approvazione e adozione del presente modello di organizzazione idoneo a prevenire il rischio reato.

Al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dell'attività CIFP del Piambello ha adottato un modello di organizzazione gestione e controllo adeguato ed in linea con le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Nella redazione di questo modello è stata eseguita un'accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte, all'interno delle quali potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del modello sono adottate con provvedimento del Consiglio di amministrazione.

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per il CIFP del Piambello, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso e, in particolare, a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo del Centro.

Nella redazione del modello il CIFP del Piambello ha fatto riferimento ai principi generali indicati nel Codice etico adottato.

Come previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, è l'Organismo di Vigilanza a controllare la concreta osservanza delle prescrizioni contenute nel modello adottato, le

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

regole operative e di funzionamento di tale organo sono disciplinate da apposito regolamento.

Comportamenti non conformi con il modello o con i documenti collegati sono sanzionati secondo quanto previsto dalle regole sanzionatorie di CIFP del Piambello, tali regole sono coerenti con le disposizioni legislative vigenti ed in particolare con i contratti collettivi di lavoro e le prassi di accertamento delle violazioni**.**

6.1 Applicazione del modello

Ogni azione ed operazione del CIFP del Piambello deve essere adeguatamente registrata e documentata affinché sia sempre possibile, in ogni momento, la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, nonché il controllo delle caratteristiche e delle ragioni dell'operazione e l'individuazione del soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Per la gestione delle attività aziendali è necessaria la partecipazione di più di un soggetto alla medesima attività, cosicché nessuna operazione sia posta in essere in autonomia assoluta da un solo soggetto.

In tutti i contratti sensibili, stipulati dal CIFP del Piambello sono riportate clausole che vincolano al rispetto del Codice etico, nonché delle regole di comportamento e delle procedure stabilite nel modello; la violazione delle clausole richiamate è causa di risoluzione del contratto ed eventualmente di risarcimento del danno ove ne ricorrano gli estremi.

Nei rapporti contrattuali con i terzi, il CIFP del Piambello ha cura di controllare la serietà e le credenziali del contraente, disponendo che tutti i pagamenti tra le parti avvengano per tramite di bonifico o strumento equivalente e con evidenza della tracciabilità del pagamento.

L'assunzione delle decisioni dell'ente che abbiano rilevanza esterna si svolge in assoluta trasparenza.

Sono predisposte misure di sicurezza ed igiene sul lavoro rispondenti agli standard indicati dalla normativa vigente in materia, volte alla salvaguardia dei lavoratori e per le quali i responsabili dell'ente fanno riferimento ai soli criteri della qualità e dell'efficienza, tenendo conto delle innovazioni tecniche e scientifiche intervenute.

È definito un programma di formazione ed aggiornamento dei dirigenti e dei dipendenti ai principi del Codice etico e delle procedure definite in accordo con il presente documento.

È previsto un sistema disciplinare e sanzionatorio, nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti, per il caso di violazione dei principi contenuti nel Codice e nelle procedure previste.

In sede di assunzione di cittadini extracomunitari è fatto obbligo verificare l'esistenza e la validità dei documenti richiesti dalle disposizioni legislative vigenti.

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

Coloro che svolgono funzioni di controllo devono far pervenire all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi necessari al regolare svolgimento delle attività di vigilanza proprie dell'Organismo. Invece per eventuali irregolarità riscontrate in riferimento alle disposizioni legislative cogenti, ai requisiti del Codice etico, dei regolamenti e del Modello utilizzano il canale Whistleblowing messo a disposizione dall'azienda in linea con quanto richiesto dal D.lgs. 24/2023. Le segnalazioni devono essere inoltrate secondo quanto riportato in specifica Procedura Whistleblowing che prevede come soggetto destinatario della segnalazione il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche RPCT). In caso di segnalazione relativa alla violazione del Modello 231 o del D.lgs. 231/2001, il RPCT informa tempestivamente l'OdV della Azienda nel rispetto dell'obbligo di riservatezza.

6.2 Procedure seguite nell'identificazione del rischio-reato con specifico riguardo alle attività sensibili

Essenziale per garantire l'esonero dell'ente dalle responsabilità da reato è che il modello di organizzazione, gestione e controllo sia stato assunto secondo una procedura idonea a rilevare le occasioni del rischio-reato con specifico riferimento alle attività sensibili, tenuto conto delle concrete condizioni operative e di mercato di CIFP del Piambello.; questo è stato fatto attraverso una **valutazione formale e documentata dei rischi** reato che viene aggiornata almeno con frequenza annuale ed i cui risultati sono sottoposti alla Direzione.

Procedendo secondo questi criteri, è stato elaborato il modello di organizzazione, gestione e controllo (sintetizzato in questo documento) articolato in più parti in relazione alle singole attività ed ai differenti interlocutori, sono stati quindi predisposte procedure ed istruzioni di comportamento, secondo la logica dei comportamenti prescrittivi dei *compliance programme* e dei sistemi di gestione. Questo per permettere una reale integrazione alle attività del Centro ed il coordinamento con gli altri sistemi presenti (per esempio amministrazione, qualità, accreditamento, sicurezza).

Le **procedure** e i **regolamenti** rappresentano quelle regole che il modello impone nello svolgimento di un'attività sensibile o a rischio e costituiscono l'aspetto più rilevante e qualificante del modello.

Le attività sensibili (in relazione al rischio-reato) rappresentano i settori di attività ed i processi del CIFP del Piambello che potrebbero potenzialmente essere coinvolti nella commissione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e le norme collegate. Di seguito sono elencate le aree aziendali potenzialmente sensibili e le posizioni organizzative a livello macro.

6.3 Attività a potenziale sensibilità

Le *aree di attività a potenziale rischio* di sensibilità per l'applicazione del Decreto legislativo 231 del 2001 vengono identificate in:

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

- Area organizzativa in cui si identificano le mansioni e le responsabilità nonché i poteri di autorizzazione agli acquisiti e alle vendite all'interno del Centro.
- Area di gestione della richiesta di finanziamenti e corretto utilizzo degli stessi.
- Area di gestione delle note spese, delle regole per i limiti di spesa e delle tipologie di controllo
- Area di gestione dei beni aziendali (ad es. i computer)
- Area di gestione del ciclo attivo e ciclo passivo propri dell'attività contabile
- Area di gestione dei flussi di denaro contante e della piccola cassa.
- Area di gestione delle tasse e dei tributi
- Area di gestione delle gare d'appalto come appaltatori.
- Attività sviluppate per l'accesso ai sistemi telematici o informatici della Pubblica Amministrazione per la trasmissione di dati o informazioni inerenti i dati fiscali dell'azienda;
- Attività sviluppate per l'accesso ai sistemi telematici o informatici della Pubblica Amministrazione per la trasmissione di dati o informazioni inerenti i dati previdenziali dell'azienda;
- Attività sviluppate per l'accesso ai sistemi telematici o informatici della Pubblica Amministrazione per la trasmissione di dati o informazioni per la richiesta di finanziamenti – e altre attività connesse all'appartenenza all'Albo degli enti accreditati per la formazione e per i servizi al lavoro in Regione Lombardia;
- Area di gestione Privacy (Registro dei trattamenti, Disciplinare interno, liberatorie, incarichi etc.);
- Area di gestione dei sistemi informatici e delle regole di accesso agli stessi.
- Area di gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni societarie (situazioni trimestrali, bilancio, nota integrativa, relazione sulla gestione);
- Area di gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi.
- Area di gestione dell'assunzione del personale con particolare attenzione all'assunzione di personale straniero che necessiti di permesso di soggiorno.
- Area di gestione dei rapporti con le Parti terze (es. cooperative fornitrici) e del pagamento di prestazioni effettuate a parti terze
- Area di gestioni dei contratti di acquisto e/o di vendita a privati.
- Area di gestione delle sponsorizzazioni e degli omaggi.
- Area di gestione di un sistema di valutazione dei rischi (81/2008)
- Area di gestione della individuazione e presentazione delle caratteristiche del piano formativo e delle attività formativa del CIFP del Piambello.
- Area di gestione delle regole per assicurare il rispetto del Copyright e delle licenze d'uso per la documentazione o i software usati da docenti durante le lezioni e dal CIFP
- Area di gestione degli impatti ambientali dell'attività sviluppate dal CIFP.

6.4 Funzioni e posizioni

Per avere chiaro quali siano le funzioni e le posizioni presenti all'interno del CIFP è predisposto uno specifico organigramma, tenuto aggiornato in base alle modifiche sia

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

della struttura organizzativa del CIFP sia del cambiamento delle persone che ricoprono i differenti ruoli identificati.
È importante ricordare che le funzioni identificate sono in linea con le specifiche richieste in merito da parte della Regione Lombardia per gli enti accreditati. L'organigramma è pubblicato sul sito internet dell'azienda nella sezione dedicata di Amministrazione trasparente.

7. Il Codice etico

Il Codice etico del CIFP del Piambello costituisce parte essenziale della gestione della compliance al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il Codice è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che l'ente riconosce, accetta e condivide, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione di successo per l'ente.

Le regole di condotta rappresentano i principi comportamentali di carattere generale cui debbono attenersi tutti i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti, i partner ed i collaboratori di **CIFP del Piambello.**

Il Codice etico è stato rivisitato per ispirarsi ai principi di comportamento contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e successivamente modificato dal DPR 81/2023.

In particolare, il codice disciplina i seguenti aspetti comportamentali (elenco sintetico e non esaustivo per dettagli vedere il codice etico nella versione applicabile):

- Relazioni commerciali, con il mercato e la pubblica amministrazione
- Sponsorizzazioni
- Regali
- Utilizzo dei beni personali
- Comunicazione esterna
- Riservatezza
- Fornitori
- Sicurezza e salute
- Ambiente e rifiuti
- Fondi pubblici
- Aspetti commerciali e copyright

Il codice è basato su principi generali di legalità. Tutti i dipendenti e collaboratori del **CIFP del Piambell**o devono impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non devono porre in essere comportamenti che possono portare alle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, né porre in essere comportamenti che possano potenzialmente diventarlo. Tali impegni devono essere assunti anche dai consulenti, dai collaboratori, dai docenti, dai fornitori, dai clienti e da chiunque abbia rapporti con il **CIFP del Piambello.**

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

Nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con potenziali a attuali clienti privati, è proibita qualsiasi forma di pratica collusiva ed illegale, ogni pagamento illecito o tentativo di corruzione, ogni sollecitazione diretta ad ottenere vantaggi personali per sé o per gli altri. Ai dipendenti, consulenti e collaboratori è proibito fare elargizioni in denaro o in natura a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica amministrazione e di società private al fine di trarne vantaggio per il CIFP.

Tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori del **CIFP del Piambello** devono attenersi a quanto stabilito dall'ente in merito all'entità di omaggi o delle sponsorizzazioni.

È vietato presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti ed è vietato destinare le somme ricevute a titolo di erogazione o finanziamento pubblico a scopi diversi da quelli a cui erano destinati.

Le dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione trasmesse attraverso supporti informatici devono essere tutte munite di identificazione legale (per esempio firma digitale).

Nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio ed alla diffusione al pubblico di dati e notizie inerenti la situazione patrimoniale e finanziaria devono essere adottati comportamenti improntati ai principi di correttezza, trasparenza e veridicità, nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili.

Tutti i lavoratori sono formati sui principi e dei criteri fondamentali sui quali si basano le decisioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la diffusione di un documento formale.

8. Deleghe e procure

L'assegnazione di responsabilità ed incarichi è uno degli aspetti più critici nella prevenzione dei rischi reato, di qui la necessità che l'organizzazione abbia una particolare cura per il sistema delle deleghe e delle procure. Questo rappresenta anche un importante aspetto nell'apparato dei controlli definito dal modello per attuare il principio della doppia responsabilità di attuazione delle decisioni.

Ai fini dell'applicazione del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- **delega**: atto interno di attribuzione di funzioni e compiti;
- **procura**: negozio giuridico unilaterale con l'ente attribuisce ad un soggetto i poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

In concreto, il sistema delle procure consente al vertice aziendale di far discendere in capo ai dirigenti ed ai responsabili di funzione tutti i poteri di cui necessitano per esercitare le attribuzioni e le mansioni loro assegnate, al vertice del sistema delle procure si trova il CDA che agisce secondo lo statuto e definisce le deleghe necessarie per l'applicazione del modello, con particolare riferimento ai membri dell'Organismo di vigilanza.

Mediante lo strumento della procura il CDA affida al procuratore solamente l'esercizio dei poteri, conservando la possibilità di ingerirsi nell'attività delegata con poteri direttivi, di sorveglianza e di avocazione. Il rappresentante/delegato, a sua volta, non può

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

attribuire ad altri soggetti il potere rappresentativo di cui è stato investito dal rappresentato se questo è stato previsto. La legale rappresentanza dell'ente resta, pertanto, sempre in capo al CDA.

La procura rappresenta anche lo strumento per regolare con la massima chiarezza e trasparenza gli aspetti inerenti il potere di spesa delegato per i singoli settori di attività; pertanto, deve essere completa in ogni suo aspetto e prevedere, quando occorre, la disponibilità in capo al procuratore delle necessarie risorse finanziarie.

L'attività delegata è sottoposta sempre al controllo diretto e discrezionale del delegante affinché il delegato non possa agire in assoluta ed incontrollata autonomia.

9. L'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, organo interno alla struttura dell'Ente, il legislatore ha assegnato l'importante e fondamentale compito di promuovere l'attuazione del modello, attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, l'acquisizione di informazioni sulle attività e sui connessi rischi rilevanti ai fini del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Tale organo ha inoltre la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi contenuti nel Codice etico e la verifica in concreto del funzionamento del modello.

Il corretto ed efficace svolgimento dei complessi compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere costituisce il presupposto imprescindibile per l'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'ente. È per questo che l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Si sottolinea inoltre la necessità che tale organo sia esperto dei meccanismi di gestione della formazione accreditata in Lombardia per meglio interfacciarsi con gli organi regionali deputati ai contatti con gli ODV degli enti.

Il CDA provvede a nominare l'Organismo di vigilanza secondo quanto definito dal regolamento, tale documento è anch'esso approvato dal CDA e sottoposto a gradimento dell'Organismo di vigilanza e, se necessario modificato secondo le esigenze; di tale attività viene mantenuta completa registrazione nei verbali del consiglio.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo assegnate, all'Organismo di Vigilanza è attribuita annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni in piena autonomia economica e gestionale.

L'Organismo di Vigilanza annota in specifici verbali l'attività eseguita ed è prevista apposita procedura di attivazione da parte di qualunque parte interessata.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza del CIFP del Piambello sono in linea con quanto richiesto dalla Regione Lombardia anche in termini di tempistiche di incontri e reportistica prodotta (relazione annuale e piano di attività annuale).

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

10. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i destinatari delle prescrizioni previste dal presente documento (modello) sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste dall'OdV secondo modalità e periodicità di volta in volta definiti dallo stesso.

I destinatari devono assicurare che l'OdV venga a conoscenza

- delle decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- delle richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- dei provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- delle commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- delle notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli dell'ente, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- dei prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- delle notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un più dettagliato riferimento alle tipologie di documenti che devono pervenire con una periodicità concordata all'Organismo di Vigilanza sono riportate all'interno della Tabella flussi informativi all'ODV in cui si identifica oltre che il tipo di documento anche la funzione demandata all'invio, e le modalità della stessa.

I suddetti soggetti qualora vengano a conoscenza di fatti che integrino la commissione di illeciti ovvero al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di competenza dell'OdV, devono informarlo prontamente. L'OdV deve valutare le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti ed iniziative, motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne. Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'OdV viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Per finalità informative, nonché chiarimenti e/o informazioni, l'OdV dispone anche di un indirizzo specifico di posta elettronica, utilizzabile esclusivamente dai membri dell'OdV.

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'OdV può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

In generale è sempre comunque assicurata al whistleblower la massima riservatezza in linea con le disposizioni legislative in merito come quanto riportato nell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, così come modificato dalla Legge sul Whistleblowing.

11. Formazione, informazione e selezione delle risorse umane

CIFP del Piambello, al fine di dare concreta ed efficace attuazione ai principi ed ai contenuti del Codice etico e delle procedure, assicura una corretta divulgazione degli stessi ai propri dipendenti (di ogni livello) ed ai soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti contrattuali con l'ente.

Tale attività di divulgazione, seppur diversamente caratterizzata a seconda dei diversi destinatari cui si rivolge, è regolata dai principi di completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità e gestita attraverso **una procedura documentata**. La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni che verranno trasmesse dalla Direzione.

Con riferimento alla generalità dei dipendenti, al momento dell'assunzione sono consegnati e presentati a ciascun dipendente i manuali e le procedure necessarie, tale attività è registrata.

Al momento dell'assunzione viene, altresì, richiesto a ciascun dipendente di sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza, adesione e impegno all'osservanza dei principi del Codice etico

È dedicato inoltre un apposito spazio nella rete aziendale alla diffusione e conoscenza del Codice e delle procedure collegate.

La partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento è obbligatoria per tutti i dipendenti dell'ente.

Al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione del modello anche da parte dei soggetti che interagiscono a vario titolo con CIFP del Piambello (per esempio collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, partner), CIFP del Piambello provvede ad inserire nei contratti clausole legali che impegnano gli stessi alla conoscenza ed osservanza delle prescrizioni previste dal codice etico. In caso di violazione degli obblighi è prevista la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno.

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

12. Il sistema sanzionatorio

Un aspetto essenziale per garantire l'efficacia del modello di compliance è sicuramente costituito dalla definizione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare la violazione delle regole di comportamento ovvero procedure aziendali ad esso riferibili, sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti all'altrui direzione di vigilanza.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le norme comportamentali imposte dal Codice etico sono assunte dall'ente in piena autonomia, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta tenuta.

I destinatari del sistema disciplinare, che coincidono con i destinatari del Codice e delle procedure, hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta alle regole suddette.

Per stabilire in concreto la sanzione da irrogare, il vertice aziendale deve valutare i diversi aspetti della violazione contestata ed in particolare:

- l'intenzionalità della condotta;
- la negligenza, imprudenza ed imperizia evidenziate dall'autore nella commissione della violazione, specie se l'evento era effettivamente prevedibile ed evitabile;
- le conseguenze della violazione e la gravità delle stesse, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposta, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/01, a seguito della condotta censurata;
- il ruolo ricoperto dall'autore della violazione all'interno dell'Ente, avendo particolare riguardo al livello di responsabilità e di autonomia connesso alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti o attenuanti che possono rilevare in relazione alla condotta tenuta dall'autore dell'illecito;
- il concorso di più soggetti destinatari del modello nella commissione della violazione;
- l'esistenza di eventuali precedenti disciplinari a carico del soggetto.

Per quanto attiene i lavoratori subordinati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili, i provvedimenti disciplinari vengono irrogati tenendo conto dell'apparato sanzionatorio del CCNL di categoria applicabile e dell'eventuale regolamento aziendale.

Per i soggetti legati all'ente da contratti di natura differente dal rapporto di lavoro subordinato, le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono rispettare le norme di legge vigenti e le condizioni contrattuali. I dettagli sono riportati nel regolamento sanzionatorio approvato dal CDA.

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale

13. Procedure e circolari aziendali

Costituiscono parte integrante del modello le procedure ed istruzioni aziendali, le circolari e le comunicazioni emesse ai fini della prevenzione di condotte illecite dalle quali potrebbe conseguire il riconoscimento di responsabilità a carico dell'ente (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231), tale aspetto viene citato nello scopo dei suddetti documenti.

Tali documenti sono gestiti in forma di documenti controllati secondo quanto previsto da apposita procedura interna, conforme alle regole sui sistemi di gestione internazionali (standard ISO).

Tra queste, si ricordano oltre al codice, al sistema sanzionatorio ed al regolamento dell'Organismo di vigilanza, le seguenti:

- Report Organismo di vigilanza
- Delibere
- Documenti con deleghe
- Parti contrattuali e regole per i fornitori
- Regole sulla selezione e gestione del personale
- DVR Dichiarazione di valutazione dei rischi e DUVRI Dichiarazione di valutazione dei rischi di interferenza in caso di necessità.
- Documentazione riferita alla privacy
- Manuale della Qualità, procedure di sistema (es. Gestione della formazione, gestione della documentazione, conduzione di audit) e procedure operative.
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza

E i seguenti documenti da considerarsi elementi operativi essenziali per il presente Modello

- Regolamento Interno con relativi allegati:
  - Allegato A Regolamento laboratorio informatica
  - Allegato B attività Motoria
  - Allegato C Prevenzione contrasto bullismo e cyberbullismo
- Regolamento di organizzazione e selezione del personale
- Regolamento di Contabilità
- Regolamento accesso agli atti
- Regolamento di Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione
- Carta Dei Servizi
- Piano Offerta Formativa
- Procedura Whistleblowing

Il presente documento è proprietà esclusiva di CIFP del Piambello Azienda Speciale. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale